



Comune di Santo Stefano del Sole

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444

Provincia di Avellino

Prot. 3728 del 09/08/2022

ORDINANZA N. 28 DEL 9 AGOSTO 2022

Oggetto: Disciplina per la raccolta delle nocciole - nuove modalità

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Santo Stefano del Sole è interessato nel periodo della raccolta delle nocciole da una serie di attività che vedono il massiccio utilizzo di macchine automatizzate, aspiratrici/soffiatrici, le quali, però, pur facilitando la raccolta causano un'eccessiva produzione di polveri che inevitabilmente, disperse in aria, formano una fitta cappa irrespirabile che creano evidenti disagi per i cittadini;
- che i mezzi meccanici con sistemi di aspirazione, e/o simili, utilizzati per la pulizia e la raccolta delle nocciole, se usati in periodi di siccità, sono i maggiori responsabili della produzione di polvere;

RITENUTO opportuno adottare una regolamentazione relativa al ciclo di raccolta delle nocciole evitando le situazioni di rischio per la salute pubblica e conciliando sia le esigenze dei cittadini che degli agricoltori e degli operatori del settore;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 23 del 20 luglio 2022 protocollata con n. 3332 il 20 luglio 2022;

DATO ATTO che a seguito dell'adozione della suddetta ordinanza si è aperto un confronto con i potenziali destinatari della stessa da cui è emersa l'opportunità di modificarla ponderando le contrapposte esigenze considerate e ritenute di pari rilievo;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi riportati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.

- di sostituire con il presente atto la propria ordinanza n. 23 del 20 luglio 2022 protocollata con n. 3332 il 20 luglio 2022 che, pertanto, cessa di essere efficace con l'adozione della presente ordinanza;
- che l'attività di pulizia, raccolta e cernita delle nocciole sul territorio comunale debba avvenire in modo da evitare l'eccessiva produzione di polveri con emissioni in atmosfera ed, in ogni caso, con modalità tali da evitare disagio ai cittadini;
- che l'attività di pulizia, raccolta e cernita delle nocciole con mezzi meccanici con sistemi di aspirazione e/o simili o che comunque generano polveri, per assicurare le finalità sopra rappresentate, andranno effettuate nel rispetto delle sottoindicate prescrizioni:
 - è consentita ad una distanza inferiore ai 20 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni e/o insediamenti produttivi, la pulizia del fondo e la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti esclusivamente provvisti di adeguati dispositivi per l'abbattimento delle polveri senza limitazione oraria
 - è consentita ad una distanza inferiore ai 20 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni e/o insediamenti produttivi, la pulizia del fondo e la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti, esclusivamente dalle ore 6:00 alle 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
 - è consentita ad una distanza superiore ai 20 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni o insediamenti produttivi la pulizia del fondo e la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti senza limitazione oraria;
 - è vietato ad una distanza inferiore ai 20 mt dal centro abitato, dalle singole abitazioni o insediamenti produttivi l'utilizzo di soffiatori in presenza di forte vento;
- l'obbligo ai titolari dei fondi di fornire, con congruo preavviso rispetto alla raccolta delle nocciole, idonea informazione ai residenti ed occupanti delle abitazioni circostanti.

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed efficace fino a nuovo provvedimento;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio *on-line* del Comune di Santo Stefano del Sole dandone adeguata pubblicità alla cittadinanza e trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura di Avellino, al Comando dei Carabinieri di Salza Irpina (Av) ed al locale Comando Stazione Carabinieri Forestali;
- che la mancata sospensione dell'attività *in itinere* esercitata in contrasto con la presente ordinanza comporterà il deferimento innanzi all'Autorità Giudiziaria ex art. 650 c.p. ;
- che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i le violazioni alla presente Ordinanza sindacale siano soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- che la Polizia Municipale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

che la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Santo Stefano del Sole, 09/08/2022

Il Sindaco
F.TO Dott. Gerardo Santoli